

**D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125<sup>1</sup>.**

Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE<sup>2</sup>.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della *Costituzione*;

Vista la *legge 6 febbraio 1996, n. 52*, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 15, comma 1, lettera *d*), che detta i criteri di delega al Governo per l'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, prevedendo, tra l'altro, il riesame del regime di circolazione transfrontaliera dei capitali;

Vista la direttiva 88/361/CEE per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato CEE;

Visto il *decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167*, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

Visto il testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148*;

Tenuto conto del principio di libera circolazione delle persone sancito nel predetto trattato CEE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'interno;

Emana il seguente decreto legislativo:

**1.** 1.<sup>3</sup>.

**2.** 1.<sup>4</sup>.

**3.** 1.<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 1997, n. 111.

<sup>2</sup> Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- *Ufficio Italiano Cambi: Circ. 22 luglio 1997, n. 391.*

<sup>3</sup> Sostituisce l'art. 3 e aggiunge gli artt. 3, 3-bis e 3-ter al *D.L. 28 giugno 1990, n. 167*

<sup>4</sup> Modifica i commi 1, 2, 4, 5 e 6, sostituisce il comma 3, sopprime il comma 7 e aggiunge il comma 8-bis all'art. 5, *D.L. 28 giugno 1990, n. 167*

<sup>5</sup> Aggiunge l'art. 5-ter al *D.L. 28 giugno 1990, n. 167*

4. 1. La dichiarazione prevista dall'articolo 3 del *decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167*, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, è effettuata in base al modello allegato al presente decreto legislativo.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, può modificare, con proprio decreto, il modello previsto dal comma 1.

5. 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può modificare con proprio decreto il limite di importo previsto dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 1, 5, comma 3, e 5-ter, comma 2, del *decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167*, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto legislativo<sup>6</sup>.

6. 1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono disciplinate le modalità di dichiarazione dei trasferimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del *decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167*, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, le esenzioni dal relativo obbligo e le modalità di comunicazione e utilizzazione dei dati.

2. Il regolamento assicura la compatibilità del regime di tali trasferimenti con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunità europee e si attiene ai principi informativi della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 ed eventuali modificazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti disposizioni degli articoli 3, 3-bis e 3-ter del *decreto legge n. 167 del 1990*. Dalla medesima data, i riferimenti alle disposizioni previste dall'articolo 3, contenuti negli articoli 5 e 5-ter del *decreto-legge n. 167 del 1990*, come modificato dagli articoli 2 e 3 del presente decreto legislativo, si intendono integrati e sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti disposizioni del regolamento.

7. 1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

<sup>6</sup> In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.M. 17 ottobre 2002*.